

Legge regionale 01 dicembre 2006 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 15/10/2015

Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico.

Art. 14

(Finanziamenti ai sistemi bibliotecari)(1)(2)(3)

1.La Regione, tenendo conto della qualità dei servizi erogati sulla base di standard obiettivo dinamici che premiano l'efficienza, l'efficacia del servizio e la qualificazione del personale, concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema specifici stanziamenti da ripartire tra le biblioteche aderenti al sistema per:

- a)** incrementare il patrimonio documentario e librario, anche antico e di pregio;
- b)** aggiornare le attrezzature tecnologiche e informatiche;
- c)** adeguare gli arredi;
- d)** sostenere progetti innovativi e qualificati per la promozione della lettura;
- e)** attivare il servizio bibliobus.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera u), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

2 L'articolo rivive ad opera dell' art. 27, comma 2, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 2, della legge medesima.

3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 53, L. R. 25/2016